ASSICURAZIONI

Con la presente si intende fornire chiare indicazioni in merito alla copertura assicurativa parrocchiale.

Cosa deve sapere un parroco per poter stipulare una buona copertura assicurativa?

Occorre conoscere alcuni concetti base per poter essere stipulare una copertura assicurativa che possa rispondere al meglio alle aspettative di un giusto ed equo risarcimento. Questi i concetti base:

ASSICURARE I BENI A VALORE INTERO

Il concetto <u>"valore intero"</u> è tipico delle garanzie Incendio ed, in alcuni casi, della garanzia Furto.

Assicurare i beni a valore intero, vuol dire che la somma assicurata deve corrispondere al loro intero valore. In questo caso la Compagnia pagherà, in caso di sinistro, tutto il danno subito. E' consigliabile, prima di aggiornare o sottoscriverne una nuova polizza, far valutare i beni da un tecnico di fiducia.

Infatti, nel caso la somma assicurata fosse inferiore al valore reale del bene sinistrato, la Compagnia pagherà il danno in proporzione ai due valori. Esempio: valore reale 1000, valore assicurato 800 (sottoassicurazione del 20%), danno 200, risarcimento 160.

Ma questo non è comunque sufficiente. Abbinato al concetto "valore intero", deve esserci quello del <u>"valore a nuovo".</u>

Nel primo caso, infatti, la Compagnia pagherà il 100% del danno decurtato della svalutazione commerciale del bene.

Nel secondo caso, la Compagnia pagherà la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo relativamente ai fabbricati e il rimpiazzo o la sostituzione con equivalenti per il contenuto.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'assicurazione prestata a "primo rischio assoluto" è tipica della garanzia Furto e consente all'Assicurato di essere integralmente indennizzato del danno, sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo dei beni da assicurare.

MASSIMALI

I massimali sono tipici della garanzia di Responsabilità civile verso terzi. Possono essere: a) a **massimale "unico".** Ciò significa che la compagnia pagherà fino alla concorrenza del massimale prescelto indipendentemente che si tratti di danni a persone o a cose. La scelta di questo massimale è la soluzione migliore.

b) a **massimale "tripartito".** Ciò significa che il primo massimale è il massimo che la Compagnia pagherà, il secondo quello che pagherà come massimo per ogni persona, il terzo quello che pagherà come massimo per i danni a cose.

Quali sono i rischi che è importate avere coperti?

INCENDIO

Ferme le garanzie base di qualsiasi polizza incendio, cioè: incendio, fulmine, esplosione, scoppio (purché non causato da ordigni esplosivi), fumo a seguito di guasto degli impianti di produzione di calore collegati ad adeguate condutture o camini, guasti cagionati dall'Autorità per arginare l'incendio;

è importate che la polizza assicuri:

- 1. **Fenomeno elettrico**, relativamente ai danni provocati per effetti di correnti o scariche agli impianti, macchine, audio, ecc;
- 2. Acqua condotta, relativamente ai danni da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento ecc..., sono solitamente escluse le spese per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Queste spese, con apposito premio, possono essere inserite.
- 3. **Eventi atmosferici**, relativamente ai danni materiali e diretti cagionati da grandine, trombe d'aria, bufere, tempeste, ecc..
- 4. Caduta aerei, Onda sonica, Urto di veicoli stradali, Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, Spese di rimozione e ricollocamento degli oggetti mobili, Rimborso degli onorari ai periti.

Ma con solo queste voci, non si ha comunque una buona copertura assicurativa. E' indispensabile che la polizza preveda anche:

Deroga alla proporzionale. Nel caso i valori non fossero stati ben conteggiati e risultasse, pertanto, una sottoassicurazione, la Compagnia pagherà il danno proporzionalmente. Con la deroga alla proporzionale, in una percentuale prefissata che può arrivare in alcuni casi anche al 40%, la Compagnia non applicherà alcuna riduzione nell'ambito dell'anzidetta percentuale.

Anticipo sulla liquidazione. Trascorsi 90/120 giorni, il danneggiato può richiedere ed avere un anticipo per cominciare la riparazione.

Assicurazione per conto di chi spetta. La parrocchia può essere, per alcuni periodi, in possesso di beni di altri. Detti beni, richiamando questa condizione, entrano automaticamente in garanzia.

Eventi socio-politici. L'assicurazione, in questi casi, risponde anche in caso di <u>atti</u> <u>vandalici</u>, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, atti dolosi, incendio con dolo di terzi, scioperi, sommosse, tumulti popolari.

Colpa grave dell'assicurato e dolo e colpa grave dei dipendenti.

Buona fede. Con *questa importantissima clausola*, anche in caso di inesatte dichiarazioni da parte del parroco o in caso di circostanze aggravanti il rischio, la Compagnia pagherà ugualmente il danno richiedendo solo l'eventuale differenza di premio dovuto dall'aggravamento stesso.

RESPONSABILITA' CIVILE

Con questa garanzia la società corrisponde, qualora sia accertata la responsabilità dell'Ente, le somme che l'Ente deve pagare a titolo di risarcimento.

Nel caso della parrocchia, si individuano due tipi di responsabilità civile:

- 1) Responsabilità civile derivante dalla proprietà della chiesa e dei Fabbricati costituenti il patrimonio immobiliare parrocchiale;
- 2) Responsabilità civile derivante da fatto personale del parroco e dei suoi collaboratori.

Nel caso 1) deve essere garantita la responsabilità per i fatti accidentali verificatisi in relazione alla proprietà di tutti i beni della parrocchia partendo dai fabbricati fino agli impianti ed attrezzature sportive.

Nel caso 2) la responsabilità deve garantire tutte le attività tipiche che sono svolte da una parrocchia. Si deve, pertanto, partire dall'esercizio del culto, alle attività educative, ricreative, aggregative, dalla gestione dell'oratorio, dei centri giovanili, del gr.est., alle vacanze estive, alle settimane bianche, ai campi scuola, alle sagre, alla gestione del cinema, ecc., valutando, indispensabilmente, che devono essere garantiti anche i sinistri verificatici con colpa grave dell'Ente.

FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE

Furto, rapina ed estorsione sono considerati, erroneamente, tutti alla stessa stregua. Questo valutazione genera problemi in caso di risarcimento.

- <u>Che cosa è il FURTO</u>. Per furto si intende l'asportazione dei beni assicurati quando l'autore si introduce nei locali, violandone le difese esterne mediante scasso, rottura, uso di chiavi false, ecc..
- <u>Che cosa è una RAPINA</u>. Per rapina si intende l'asportazione dei beni assicurati con violenza o minaccia.
- <u>Che cosa è una ESTORSIONE</u>. Per estorsione si intende la consegna dei beni assicurati al rapinatore che esercita minacce su altre persone.

L'assicurazione deve perciò prevedere tutte e tre le casistiche.

Deve prevedere anche i guasti cagionati, al fabbricati o agli infissi, dai ladri in occasione di furto o rapina consumanti o tentati.

Particolare attenzione deve essere prestata alla garanzia Furto. La compagnia chiede, indispensabilmente, determinate misure di protezione o difesa dei beni assicurati.

Il mancato rispetto di queste protezioni o difese comporta la non operatività della garanzia o un indennizzo con una franchigia fissa o in percentuale.

E' pertanto opportuno chiedere dettagliatamente le caratteristiche dei mezzi di chiusura richiesti dalla compagnia.

Con opportuna estensione di garanzia, si possono assicurare i beni della Chiesa anche quando queste è aperta.

INFORTUNI

Vi sono tre esigenze assicurative per la parrocchia:

- 1- garanzia infortuni verso le persone frequentanti le attività istituzionali della Parrocchia;
- 2- garanzia infortuni verso i dipendenti e/o collaboratori che operano nelle attività istituzionali della Parrocchia;
- 3- volontari della Parrocchia;
- 4- il clero ed i religiosi.

ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA PARROCCHIA

Nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali della Parrocchia, troviamo tutte le attività che solitamente si svolgono compreso l'oratorio.

Solitamente a queste attività concorrono le figure 1 e 2.

Sono da assicurare tutti i ragazzi minorenni, a partire dai 3 o 5 anni (meglio insistere per avere la copertura a partite dai 3 anni) che vengono affidati dai genitori a chi gestisce l'oratorio: il parroco, il curato, i collaboratori.

E' opportuno che la garanzia preveda:

- i rischi sia all'interno dell'area parrocchiale e relative pertinenze, quali ad esempio quella oratoriale, sia in sedi e luoghi esterni, quando gli assicurati partecipano a gite, escursioni, pellegrinaggi, gr.est., vacanze estive e comunque ad attività istituzionali della Parrocchia:
- l'esonero a comunicare i nominativi sia dei frequentanti (bambini, ragazzi, adolescenti e giovani) sia dei collaboratori.

Sono sempre escluse, e per queste deve essere sottoscritta apposita garanzia, le attività svolte sotto l'egida di Federazioni Sportive (C.S.I. compreso), compresi i relativi allenamenti.

Le garanzie da richiedere sono per: caso Morte; caso di Invalidità Permanente; rimborso delle spese mediche da infortunio.

VOLONTARI DELLA PARROCCHIA

Per "volontari della parrocchia" si intendono quelle persone che prestano la loro attività per tenere in ordine, pulire, effettuare piccoli lavori di manutenzione nell'ambito dei fabbricati o delle aree della parrocchia ecc..

Anche per queste figure le garanzie da richiedere sono per: caso Morte; caso di Invalidità Permanente; rimborso delle spese mediche da infortunio.

CLERO E RELIGIOSI

In tale categoria rientrano i sacerdoti, coadiutori, chierici, suore, che hanno rapporti formalizzati con l'Ente Parrocchia Contraente.

La garanzia deve essere valida sia per gli infortuni professionali che per quelli extraprofessionali, sia per tutte le attività connesse allo svolgimento del loro ministero sacerdotale e/o religioso.

La garanzia può prevedere, le garanzie base Morte e Invalidità Permanente, ma anche una diaria giornaliera, una rendita mensile vitalizia in caso di grave infortunio e altro.

TUTELA LEGALE

Questa garanzia garantisce all'Ente ed alle persone preposte la possibilità di essere difese, sia in sede civile che in sede penale, da un avvocato scelto dalla persona convenuta o imputata, la cui parcella sarà, a fine giudizio, rimborsata dalla compagnia di assicurazione. Il caso più eclatante potrebbe essere quello di un collaboratore volontario imputato di lesioni colpose perché un bambino affidato alla sua custodia si infortuna. Il collaboratore, nel momento in cui riceve un avviso di garanzia (procedimento penale), deve provvedere a nominarsi un difensore che, con l'apposita garanzia, viene poi rimborsato. Oppure, vengono avanzate richieste di risarcimento (procedimento civile) non dovute o immotivate e chi le riceve deve costituirsi in giudizio per rigettarle. Anche in questo caso, la parcella del legale, sarà rimborsata.

In molti sono convinti che la polizza di Responsabilità Civile verso Terzi garantisca la difesa legale del Parroco e dei sui collaboratori. Non è esatto. La difesa legale, in modo particolare in sede penale, non è dovuta, ma è corrisposta a discrezione della Compagnia e comunque la Compagnia, quando assume la difesa penale, la mantiene fin dove ne ha l'interesse. Vale a dire che nel momento in cui tacita (liquida), anche per convenienza, il danneggiato, la Compagnia esaurisce il suo impegno contrattuale e la persona sottoposta a giudizio penale deve proseguire le difesa a sue spese.

Anche in sede civile, qualora il sinistro verificatosi riguardi una garanzia non compresa tra quelle prestate o nel caso di disaccordo sulla operatività della garanzia, la Compagnia non interviene ed il convenuto in giudizio deve tutelarsi in proprio.

Perciò, se vi sono richieste che superano il massimale garantito o se si deve rispondere in sede penale è indispensabile che il convenuto sia difeso anche da un proprio legale da affiancare a quello della Compagnia.